



## LISTA DI CONTROLLO PER IL LAVORO DOMENICALE NEI CHIOSCHI

<b>Azienda</b>	
<b>Indirizzo</b>	
<b>Persona di contatto</b>	

**Condizione:** Le prescrizioni cantonali e comunali sugli orari d'apertura dei negozi devono permettere l'apertura domenicale dei chioschi (art. 71 lett. c della legge sul lavoro (LL)).

**Affinché i chioschi possano occupare lavoratori la domenica secondo l'articolo 26 dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) devono essere adempiute tutte le condizioni seguenti (risposta «sì»). Tali condizioni derivano dall'articolo 26 capoversi 1e 3 OLL 2.**

<b>1. Ubicazione</b> Lungo una strada pubblica o su una piazza pubblica. → Se sono accessibili al pubblico; i diritti di proprietà sono irrilevanti.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>2. Bancarelle mobili</b> (costruzioni mobili) o <b>punti di vendita</b> (installazioni fisse) (max. 50 m <sup>2</sup> )	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>3. Assortimento</b> Pubblicazioni della stampa scritta, tabacchi e souvenir, spuntini quali panini, frutta, barrette e dolciumi ( <i>non</i> pasti pronti come quelli venduti ad es. nei take-away e il cui consumo non è generalmente possibile senza l'uso di posate).	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>4. Lavoratori attivi soprattutto nel servizio alla clientela</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No